

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3490

L.r. 31/2008 art. 43, d.g.r. 8/675/2005 - Istituzione dell'albo regionale delle opportunità compensative

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 34/2008 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) art. 8 (Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative), che al c. 3 obbliga il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco a effettuare a sue spese interventi compensativi volti alla creazione di nuovi boschi, al miglioramento di boschi esistenti o a interventi di sistemazione idraulico forestale;

Visto l'art. 43 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- il c. 3 che recepisce e dettaglia quanto previsto dalla normativa statale, differenziando gli interventi compensativi fra aree ad elevato o insufficiente coefficiente di boscosità;
- il comma 8, ai sensi del quale compete alla Giunta regionale definire i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa e delle manutenzioni connesse;

Richiamati l'art. 2 e l'allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19 e l'art. 3 co. 1 e l'allegato A della l.r. 32/2015, che riallocano in capo alla Regione le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco, come recepito all'art. 41 della l.r. 31/2008, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio;

Precisato altresì che, sulla base delle competenze attribuite alla Regione dall'art. 34 della l.r. 31/2008, come modificato dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7, relativamente al territorio non compreso in Provincia di Sondrio, nelle Comunità montane e nei parchi regionali e naturali, Regione Lombardia esercita le funzioni di Ente forestale competente su una superficie boschiva complessiva stimata dal Rapporto sullo Stato delle Foreste al 31 dicembre 2018 di 52.677 ettari, che rappresentano l'8,5% dei boschi presenti nell'intera Lombardia;

Vista la d.g.r. VIII/675/2005 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il paragrafo 2.2.c che prevede che l'Ente forestale competente istituisca un «Albo delle opportunità di compensazione», quale strumento atto a facilitare l'incontro fra chi cerca superfici sulle quali realizzare interventi compensativi e chi invece possiede aree forestali ritenute idonee dall'ente forestale all'esecuzione di interventi compensativi, previsti dall'art. 43, comma 3 della l.r. 31/2008, propedeutici per l'ottenimento dell'autorizzazione forestale alla trasformazione del bosco;

Rilevato inoltre che, a seguito del sopra menzionato quadro normativo, gli Albi delle opportunità compensative già istituiti presso le Province non sono più operativi e che il territorio lombardo, esterno alle aree le cui competenze forestali sono subdelegate, risulta privo di tale strumentazione;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'istituzione dell'Albo Regionale delle Opportunità Compensative, ove raccogliere le aree agricole e boschive proposte dai rispettivi proprietari, così da metterle a disposizione di quanti debbano individuare aree sulle quali realizzare gli interventi di compensazione, al fine di assicurare l'esecuzione di interventi compensativi su aree boschive idonee e di interesse per la collettività;

Ritenuto di stabilire che a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia dell'Albo regionale delle Opportunità Compensative gli analoghi Albi istituiti, per il medesimo territorio e allo stesso scopo, dalle Amministrazioni Provinciali perdano efficacia;

Ritenuto, inoltre, opportuno demandare al competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione delle procedure operative per il funzionamento dell'Albo, sulla base delle seguenti indicazioni:

- possano iscriversi all'albo i proprietari e coloro che a qualsiasi altro titolo abbiano il possesso dei mappali catastali dei terreni sui quali è possibile approntare interventi compensativi;
- la gestione dell'Albo sia affidata al competente dirigente in materia di foreste della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che assicuri l'applicazione omogenea del presente provvedimento su tutto il territorio, avvalendosi dei dirigenti delle AFCP territorialmente competenti per l'operatività dell'Albo;

- la banca dati delle aree per gli interventi compensativi sia messa a disposizione dell'utenza attraverso il sito istituzionale di Regione Lombardia;
- sia definito in dieci anni, rinnovabili, il periodo di validità delle iscrizioni, al fine di evitare che lo stato dei luoghi delle aree iscritte subisca modifiche significative che rendano non più adeguate le informazioni tecniche catalogate nell'Albo;
- le proposte già inserite negli albi delle Province vigenti al momento di entrata in vigore del presente provvedimento possano essere iscritte d'ufficio nell'Albo regionale qualora rispettino le condizioni della presente deliberazione e del provvedimento dirigenziale attuativo;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepisce le premesse

1. di istituire l'Albo Regionale delle Opportunità Compensative, che raccoglie le proposte per eventuali interventi di compensazione per il territorio ove Regione Lombardia è ente forestale, ossia l'intero territorio regionale ad esclusione delle aree ricadenti nei territori di competenza della Provincia di Sondrio, delle Comunità montane e dei Parchi regionali e naturali;

2. di demandare al competente dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione delle procedure operative per il funzionamento dell'Albo, sulla base delle seguenti indicazioni:

- possano iscriversi all'albo i proprietari e coloro che a qualsiasi altro titolo hanno il possesso dei mappali catastali dei terreni sui quali è possibile approntare interventi compensativi;
- la gestione dell'Albo sia affidata al competente dirigente in materia di foreste della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che assicuri l'applicazione omogenea del presente provvedimento su tutto il territorio, avvalendosi dei dirigenti delle AFCP territorialmente competenti per l'operatività dell'Albo;
- la banca dati delle aree per gli interventi compensativi sia messa a disposizione dell'utenza attraverso il sito istituzionale di Regione Lombardia;
- sia definito in dieci anni, rinnovabili, il periodo di validità delle iscrizioni, al fine di evitare che lo stato dei luoghi subisca modifiche significative che rendano non più adeguate le informazioni tecniche catalogate nell'Albo;
- le proposte già inserite negli albi delle Province vigenti al momento di entrata in vigore del presente provvedimento possano essere iscritte d'ufficio nell'Albo regionale qualora rispettino le condizioni della presente deliberazione e del provvedimento dirigenziale attuativo;
- 3. di determinare che, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia dell'Albo regionale delle Opportunità compensative gli albi istituiti, per il rispettivo territorio e allo stesso scopo, dalle Amministrazioni Provinciali perdano efficacia;
- 4. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- 5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini